

Parte **terza** | Gli atti e le attivitàCapitolo **27** | Le misure cautelari reali

Sommario | 1. Premessa. - 2. Il sequestro conservativo. - 3. Il sequestro preventivo. - 4. Le impugnazioni.

1. Premessa

Le **misure cautelari** reali sono quelle che incidono su beni patrimoniali; il codice ne prevede e disciplina due: *sequestro conservativo* e quello *preventivo*. Tali misure creano l'indisponibilità di cose o di beni e sono strumentali (e cioè, appunto, cautelari) al perseguimento di finalità ulteriori. Queste possono consistere nel fine di garantire l'esecuzione della sentenza definitiva (*finalità conservativa*), ovvero nel fine di impedire che l'uso di una cosa pertinente a reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati (*finalità preventiva*). Al contrario delle misure cautelari personali, le misure reali sono applicabili anche in relazione a reati contravvenzionali (es. sequestro preventivo di un manufatto in corso di costruzione abusivamente).

Presupposti per la loro applicazione sono:

- a) il «**fumus**» del reato, cioè che si proceda in ordine ad un fatto che corrisponda ad una *fattispecie astratta di un reato*. A differenza delle misure cautelari personali, le misure cautelari reali non sono condizionate dall'esistenza del presupposto dei gravi indizi, anzi la giurisprudenza ha affermato che la legittimità del sequestro prescinde da una valutazione di indizi di colpevolezza e della loro gravità (1); in ogni caso il giudice nella valutazione del «**fumus**» del reato ipotizzato deve sommariamente rilevare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie contestata e, quindi, l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché lo stesso emerga «*ictu oculi*» (2);
- b) il «**periculum in mora**», cioè la concreta possibilità che la disponibilità del bene possa compromettere le esigenze preventive o conservative sopra illustrate. Le finalità conservativa e preventiva in esame sono distinte dalle finalità cd. probatorie,

(1) Cass. Sez. Un. 23-4-1993, n. 4: «Le **condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali**, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., **non sono estensibili**, per le loro peculiarità, **alle misure cautelari reali**; ne consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi Il **controllo del giudice non può investire**, in relazione alle misure cautelari reali, la **concreta fondatezza di un'accusa**, ma deve **limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato**».

(2) Cass. IV, 12-6-2008, n. 23944.

che mirano alla acquisizione del materiale probatorio, che caratterizzano la residua figura di sequestro (quello *probatorio*: artt. 253 e ss.).

2. Il sequestro conservativo

Più analiticamente, il **sequestro conservativo** è preordinato ad *evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali* (beni mobili e immobili, crediti) *per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia e delle obbligazioni civili nascenti da reato* (3). A seconda dell'interesse sostanziale tutelato attraverso la misura, il sequestro va richiesto dal P.M. (per garantire il pagamento della pena pecuniaria o delle spese di giustizia) o dalla *parte civile* (per garantire l'effettività del risarcimento) (4). Quest'ultima è legittimata solo per le pretese civilistiche, ma la misura disposta per gli interessi pubblici, di cui si è reso interprete il P.M., giova anche agli interessi privati della parte civile. I beni assoggettabili al sequestro conservativo sono quelli dell'*imputato* e, allorché richiedente è la parte civile, anche quelli del *responsabile civile*, essendo costui passivamente legittimato nella pretesa risarcitoria del danno (art. 316). Stante la finalità cautelare, è ovvio che il sequestro conservativo non viene ad esistenza se viene offerta cauzione idonea a garantire i crediti azionati e che il sequestro, dopo il suo sorgere, viene meno se sopraggiunge tale idonea cauzione (art. 319), ovvero se la pretesa sostanziale perde consistenza.

Nell'ipotesi, invece, che essa si consolidi, con la sentenza definitiva, il sequestro conservativo viene utilizzato ai fini della realizzazione della pretesa (penale o civile) creditoria sostanziale, convertendosi esso in pignoramento (**art. 320**).

Come tutte le misure cautelari, idonee ad incidere su diritti altrui, *spetta al giudice l'emanazione della ordinanza* che la dispone e di quella modificativa o estintiva. La giurisprudenza, però, ha precisato che detta misura può essere **adottata solo nella fase processuale**, cioè dopo l'esercizio dell'azione penale e non nelle indagini (5).

L'**esecuzione** del sequestro, che determina un **vincolo di indisponibilità del bene**, spetta all'ufficiale giudiziario che procederà con le forme previste dal codice di procedura civile (cfr. art. 317, c. 3, c.p.p.), onde rendere opponibile ai terzi il vincolo.

La garanzia giurisdizionale del sequestro è rafforzata dalla previsione di tutela, mediante richiesta di riesame, anche nel merito, innanzi al cd. tribunale della libertà, la cui decisione è ricorribile per cassazione.

Va però precisato che il sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di *revoca* soltanto nel caso in cui venga offerta idonea cauzione, e non anche per il venire meno dei presupposti che ne hanno legittimato

(3) Nel procedimento di sequestro non è necessario indicare l'entità della somma di cui la misura cautelare intende garantire la riscossione (Cass. **Sez. Un.** 16-10-2002, n. 34623).

(4) Le **Sezioni Unite** hanno affermato che, per disporre il sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il *fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito*, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, c.p.p. (Cass. **Sez. Un.** 51660/2014).

(5) Cass. V, sent. del 17-3-1994, n. 886.

l'adozione (6); è per tale motivo che non è prevista la possibilità di *appello* ai sensi dell'art. 322bis c.p.p. (7).

Inoltre, il ricorso *per saltum*, consentito per il decreto di sequestro preventivo e probatorio, non è invece consentito per l'ordinanza con cui viene adottato il sequestro conservativo (8).

3. Il sequestro preventivo

Il **sequestro preventivo**, a differenza di quello conservativo, non mira alla tutela di pretese patrimoniali, ma ad una *finalità di coercizione reale, volta ad interrompere l'iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati*. La misura in esame realizza una esigenza cautelare, di tutela della collettività, con riferimento appunto al protrarsi della azione criminosa e dei suoi effetti (art. 321) (9). Ecco perché tale misura, accanto ad un *vincolo di indisponibilità* del bene, garantisce una **funzione inibitoria**, che impone al soggetto passivo del sequestro obblighi di *non fare* (es. non continuare la costruzione abusiva), eventualmente associandola ad una «*facere*» (es. rimuovere una situazione di pericolo).

Le **finalità** che si garantiscono con il sequestro preventivo sono le seguenti:

- evitare che la *libera disponibilità* di una cosa pertinente al reato possa *agevolare o protrarre* le conseguenze di esso (es. un immobile costruito abusivamente);
- possa agevolare la *commissione di altri reati* (es. un'abitazione ove si esercita la prostituzione);
- si tratti di un bene soggetto a *confisca*.

Della cosa, di cui è consentita la **confisca**, può essere effettuato il *sequestro preventivo* che, in questo caso, si appalesa come finalizzato ad evitare la dispersione o distribuzione della cosa e quindi ad assicurarla al patrimonio statale. Essendo il sequestro preventivo diretto a contrastare un'attività criminosa *in itinere* o non ancora iniziata, esso può essere operato anche ai danni e nei confronti di terzi (es.: sequestro del prezzo del riscatto, o del patrimonio presso i familiari delle vittime nei sequestri di persona) (10); terzi non assoggettabili a pretese creditorie da reato, come, invece, nel sequestro conservativo; fermo restando il collegamento tra il reato per il quale si procede e la finalità preventiva del sequestro.

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla *confisca diretta del profitto* rimasto nella disponibilità di una **persona giuridica**, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato (11).

Invece, per i *reati tributari* commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla *confisca per equivalente* prevista dagli artt. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007 e 322ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del

(6) Cass. V, sent. del 15-10-2012, n. 40407.

(7) Cass. III, sent. del 30-9-2010, n. 35396.

(8) Cass. 26-2-2009, n. 8804; Cass. 20-9-2013, n. 39010.

(9) Problema dibattuto in giurisprudenza è se possa essere sottoposto a sequestro preventivo un **immobile abusivo ultimato ed abitato**: contro la possibilità di sottoposizione al sequestro, vedi Cass. III, 23-2-1995, n. 562; a favore della sequestrabilità anche dopo l'ultimazione, vedi Cass. II, 2-7-2001, n. 20785 e Cass. III, 30-6-1995, n. 562.

(10) L'art. 1 del D.L. 15-1-1991, n. 8, conv. in L. 15-3-1991, n. 82 (*Misure in materia di sequestri di persona*) ha introdotto un'esplicita disciplina del **sequestro dei beni** appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi, per impedire il pagamento del riscatto.

(11) Cass. **Sez. Un.** 5-3-2014, n. 10561.

caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (10).

Il **sequestro preventivo** può avere ad **oggetto** solo il **risultato di un'attività e non l'attività in sé**, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti; da ciò ne ha dedotto la giurisprudenza, che è illegittimo il sequestro di un fascicolo processuale civile relativo ad una esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze (12).

La giurisprudenza ha di recente puntualizzato che in tema di sequestro di **giornali e di altre pubblicazioni**, la **testata giornalistica telematica**, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, *non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa*, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. *Di contro* in tale ambito *non rientrano* i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali **forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network**, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (13).

Le suindicate finalità, cui è preordinato il sequestro preventivo, comportano che questo non ha più ragion d'essere allorché i suoi presupposti vengono meno e quindi anche quando interviene sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in relazione al reato cui la misura era stata collegata. Il dissequestro della cosa, nel caso in cui vengano meno i presupposti della misura cautelare, è ordinato dallo stesso P.M. nella fase delle indagini preliminari; se questi non intende concedere il dissequestro, deve trasmettere gli atti al GIP per la decisione, con il proprio parere. Nella fase del giudizio l'eventuale dissequestro è disposto dal giudice.

Il venir meno della finalità preventiva può non comportare la cessazione del vincolo del sequestro, allorché ricorrano le diverse finalità conservative o probatorie, che giustificano allora la conversione del sequestro preventivo in conservativo o probatorio (art. 323). Le esigenze di tutela dei diritti lesi dal sequestro preventivo ricevono una disciplina simile a quella del sequestro conservativo. È consentita la procedura della richiesta di riesame innanzi al tribunale della libertà contro il decreto di sequestro (art. 322), nel rispetto delle formalità di difesa e con cognizione estesa al merito della misura; è consentito, inoltre, l'appello contro ulteriori ordinanze eventualmente emesse (art. 322bis); è prevista inoltre la esperibilità del ricorso per cassazione, che può essere azionato anche immediatamente, *per saltum*, solo per vizi di legittimità (artt. 324 e 325).

Ovviamente, la natura cautelare della misura comporta che essa va disposta, con decreto, da un giudice, da individuarsi secondo la fase e il grado del procedimento (14). La finalità preventiva «da reato» implica che la misura possa essere richiesta solo dall'organo investito della funzione di accusa, e cioè dal P.M. (15) e non anche dalla parte civile (legittimata, invece, per il sequestro conservativo a garanzia di obbligazioni civili).

(12) Cass. II, 24-3-2006, n. 10437.

(13) Cass. **Sez. Un.**, 17-7-2015, n. 31022.

(14) Nel decidere se accogliere o meno la richiesta, il giudice (il GIP nel corso delle indagini preliminari) effettua una valutazione di carattere *discrezionale*. In taluni casi, però, il sequestro preventivo è *obbligatorio*, ad es. quando si procede per delitti commessi da pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 221, c. 2bis).

(15) Conforme: Cass. **Sez. Un.** 26-4-1990, n. 4.

Nel **caso di urgenza**, allorché cioè non è possibile senza pregiudizio per le esigenze di giustizia, seguire la via ordinaria della richiesta di sequestro al giudice e del suo conseguente provvedimento, nel corso delle indagini preliminari, la misura (*precautelare*) può essere disposta direttamente dal **P.M.**, il quale, nelle successive 48 ore, deve chiedere la *convalida* del suo provvedimento al G.I.P. (16), il quale emanerà, se del caso, il formale decreto di *sequestro preventivo*. Analogamente, stante l'urgenza, la predetta misura cautelare può essere disposta dagli **Ufficiali di P.G.** i quali, dopo l'esecuzione del sequestro, hanno l'onere di trasmettere il verbale al P.M., il quale a sua volta lo inoltrerà al G.I.P. per la convalida (art. 321, c. 3bis) (17).

Il provvedimento del giudice deve intervenire entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di *perdita di efficacia* del sequestro preventivo adottato dalla P.G. o dal P.M. (art. 231, c. 3ter).

Le **modalità di esecuzione del sequestro** sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del codice, su cui ha inciso la riforma introdotta dalla legge 15-7-2009, n. 94 (cd. «**pacchetto sicurezza**»). Prima della riforma l'art. 104 disp.att. prevedeva che al sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative al sequestro probatorio (artt. 253 e seg. c.p.p.) e cioè le norme previste dagli artt. 81 e seg. disp. att.

Il «pacchetto sicurezza» ha riscritto l'**art. 104** dettando una specifica normativa per l'*esecuzione del sequestro preventivo* che in qualche modo richiama le disposizioni del codice di procedura civile, soprattutto con la finalità di rendere conoscibile per i terzi il vincolo del sequestro gravante sul bene.

In particolare il vincolo del sequestro si esegue:

- a) Sui **mobili e sui crediti**, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore (artt. 513 e segg. c.p.c.) o presso il terzo (artt. 543 e segg. c.p.c.), in quanto applicabili.
- b) Sugli **immobili o mobili registrati**, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Tale disposizione garantisce la opponibilità ai terzi del vincolo, anche con finalità di limitazione della circolazione del bene (18).
- c) Sui **beni aziendali** organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati (quindi se immobili con la trascrizione), con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa (19).

(16) L'ordinanza del GIP di convalida non è impugnabile (Cass. **Sez. Un.** sent. 7-6-2005, n. 21334).

(17) In caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, **non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato**, presente al compimento dell'atto, della **facoltà di farsi assistere da un difensore** di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. Infatti, il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 c.p.p. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria (Cass. **Sez. Un.**, n. 15453 del 29/01/2016).

(18) La previsione dell'art. 104 disp. att. c.p.p., secondo cui il sequestro preventivo è eseguito con la *trascrizione* del provvedimento presso i competenti uffici, non implica che al *giudice* non sia *consentito*, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese, di *privare il titolare della materiale disponibilità del bene* mediante la nomina di un custode (Cass. V, 22-6-2012, n. 25118).

(19) Nel caso di commissione del delitto di cui all'**art. 603bis c.p.** (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) qualora ricorrano i presupposti indicati per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, c.p.p., il giudice dispone, in luogo del sequestro, il **controllo giudiziario dell'azienda** presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. In tal caso il giudice nomina un amministratore giudiziario che affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda.

Anche in tal caso la iscrizione ha una finalità di conoscenza per i terzi e della opponibilità del vincolo anche in un'ottica di una futura confisca.

- d) Sulle **azioni e sulle quote sociali**, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese.
- e) Sugli **strumenti finanziari dematerializzati**, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario.

Il riferimento che nella norma viene fatto all'art. 92 disp. att. sta ad indicare che il giudice che adotta la misura, deve inviarla all'organo deputato all'esecuzione che, nel corso delle indagini, è il P.M. che ha avanzato la richiesta e che quindi è onerato degli adempimenti sopra illustrati.

Il «pacchetto sicurezza» ha dettato anche particolari norme in tema di **custodia di beni che necessitano di un'amministrazione** (es. società, aziende); in tal caso, deve essere nominato un *amministratore* (non un mero custode) scelto preferibilmente nell'albo degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e che abbiano comprovata qualificazione professionale (cfr. art. 104bis disp. att. c.p.p.). L'ottica in cui si è mosso il legislatore è quella di non disperdere la capacità produttiva del bene oggetto di sequestro, al fine di mantenerne il valore ed anche, trattandosi di aziende, per garantire la continuità del posto di lavoro ai dipendenti.

4. Le impugnazioni

Le ordinanze in tema di misure cautelari reali possono essere impugnate secondo le disposizioni del codice; la proposizione dell'*impugnazione non ha efficacia sospensiva* del provvedimento gravato.

In particolare, sia nell'ipotesi di *sequestro conservativo*, che di *sequestro preventivo*, come emerge dal combinato disposto degli artt. 318 e 322, con l'art. 324 c.p.p., il codice di rito prevede la possibilità della richiesta di **riesame** avverso il provvedimento applicativo di una di tali misure (20) (21).

Per proporre riesame il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura (artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, c.p.p.) per la decisione del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame (22).

Solo per il sequestro preventivo, in relazione a provvedimenti diversi da quello che applica la misura (es. revoca, rigetto dell'istanza di revoca), è proponibile l'**appello** ex art. 322bis c.p.p.

È appena il caso di precisare che non è autonomamente impugnabile il sequestro d'urgenza disposto dalla P.G. o dal P.M.. È impugnabile ex art. 322 c.p.p., il decreto di sequestro del giudice

(20) La richiesta di riesame può essere proposta anche attraverso *raccomandata o telegramma* (Cass. **Sez. Un.** 7-1-2008, n. 231).

(21) In tema di sequestro conservativo, mentre è ammessa la richiesta di riesame avverso l'ordinanza che applica tale misura cautelare reale, non è prevista alcuna forma di impugnazione nei confronti del provvedimento che detta misura neghi. La persona danneggiata dal reato ha, pertanto, in tal caso, a sua disposizione solo l'azione nell'ambito del giudizio civile che gli assicura tutela primaria e immediata dei suoi diritti; né detta limitazione può ritenersi incostituzionale dal momento che l'inserimento dell'azione civile nel giudizio penale deve necessariamente subire i condizionamenti derivanti dalla primaria esigenza di rapido accertamento della responsabilità penale (Cass. V, ord. 1-9-1999, n. 2553).

(22) Cass. **Sez. Un.** n. 38670 del 2016.

ed è invece appellabile ex art. 322bis il provvedimento di convalida del sequestro d'urgenza posto in essere dal P.M.

Avverso i provvedimenti del riesame o dell'appello è ammissibile il **ricorso per cassazione** ex art. 325 c.p.p. Il ricorso è però consentito solo «per violazione di legge», sostanziale o processuale, rientrando in quest'ultima anche la *manca assoluta* di motivazione o la presenza di una *motivazione* meramente *apparente*, ma non l'illogicità manifesta (23) (24).

Il codice di rito prevede, inoltre, anche la possibilità di proporre il **ricorso «diretto»** (cd. *per saltum*) **per cassazione**, per violazione di legge, ma soltanto contro il *decreto di sequestro preventivo* (cfr. art. 325, c. 2); tale mezzo non è, invece, previsto contro l'ordinanza che impone il sequestro conservativo (25).

Mentre il **riesame** segue le regole dell'art. 309, richiamato dall'art. 324 c.p.p., per l'**appello** si seguono le disposizioni di cui all'art. 310, richiamato invece dall'art. 322bis c.p.p.

Le **Sezioni Unite** hanno precisato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge n. 47 del 2015 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del **riesame annulla** il provvedimento impugnato **se la motivazione manca o non contiene la autonomia valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa** (Cass. **Sez. Un.**, n. 18954 del 2016).

Infatti il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, *precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall'intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione*, pure rimasto previsto nello stesso comma 9. Tale obiettivo, previsto per le misure personali, non può non informare le regole del controllo del tribunale del riesame in tema di misure ablative.

Quanto alla **legittimazione** a proporre *riesame*, mentre per il *sequestro conservativo* è legittimato chiunque vi abbia interesse (art. 318); per il *sequestro preventivo* la legittimazione spetta solo all'imputato (o indagato) al suo difensore (26), alla

(23) Cass. VI, 20-2-2009, n. 7472.

(24) Il **procedimento in camera di consiglio** innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i **ricorsi ex art. 325 c.p.p.** in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del **rito «partecipato»** previsto dall'art. 127 c.p.p. in quanto il comma 3 dell'art. 325 c.p.p., richiama il comma 5 dell'art. 311.

(25) Cfr. sul punto: Cass. IV, 26-2-2009, n. 8804; Cass. **Sez. Un.** 13-2-2004, n. 5876.

(26) Anche il *difensore dell'imputato è legittimato ad impugnare* i provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo o il sequestro preventivo, ma allo stesso non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento che dispone la misura, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di riesame inizia a decorrere anche per il difensore dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro (Cass. **Sez. Un.** 3-8-2006, n. 27777).

persona a cui la cosa è stata sequestrata e a quella che ha diritto alla restituzione (art. 322) (27) (28).

L'*appello*, invece, può essere proposto anche dal P.M.

A decidere è il Tribunale *collegiale* sito nel capoluogo della provincia (cd. **Tribunale provinciale**) ove ha sede l'ufficio periferico che ha emesso il provvedimento impugnato (29).

Il **ricorso per cassazione** è proponibile dal P.M., dall'indagato o dal suo difensore e dalle altre persone sopra indicate.

Questionario

1. Illustrare la doppia riserva di legge in materia cautelare. (**Cap. 19, par. 1**)
2. Quali sono i presupposti che differenziano l'arresto in flagranza dal fermo? (**Cap. 19, par. 2 e 3**)
3. Funzione e modalità di svolgimento dell'udienza di convalida. (**Cap. 19, par. 5**)
4. La convalida dell'arresto o del fermo, da sola, consente la prosecuzione della custodia cautelare? (**Cap. 19, par. 5**)
5. Illustrare in via generale i vari tipi di misure cautelari. (**Cap. 20, par. 1**)
6. Quali sono le condizioni per l'adozione di una misura cautelare personale? (**Cap. 20, par. 2**)
7. Qual è la differenza tra indizio di colpevolezza (cautelare) ed indizio probatorio? (**Cap. 20, par. 2**)
8. Premessa la nozione di «adeguatezza» della misura, vi sono ipotesi di obbligatorietà della custodia in carcere? (**Cap. 20, par. 4**)
9. Indicare i casi di divieto di custodia cautelare in carcere (**Cap. 21, par. 9**)
10. Vi sono ipotesi in cui l'interrogatorio dell'indagato precede l'adozione della misura cautelare? (**Cap. 22, par. 3**)

(27) A titolo esemplificativo, in materia di sequestro preventivo la persona offesa che non riveste la qualità di soggetto titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate non è legittimata a proporre impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia dissequestrato il bene, ciò in quanto, come detto, l'art. 325 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 318 c.p.p. in relazione al sequestro conservativo, attribuisce tale diritto solo a chi sia stato lesa dal provvedimento ablativo e non già a chiunque possa avervi interesse (Cass. VI, 31-7-2003, n. 32399).

(28) Le **Sezioni Unite**, hanno escluso che la **parte civile**, non avendovi interesse, ai sensi dell'art. 318 c.p.p. sia legittimata a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento che ha disposto il **sequestro conservativo**. Inoltre hanno statuito che la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (Cass. **Sez. Un.** 47999/2014).

(29) In tema **sequestro conservativo**, le **questioni** attinenti al regime di **pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro** sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere **decise dal tribunale del riesame**, al quale è demandato un controllo «pieno», che deve tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa in tutti i suoi profili (ad. es. in ipotesi di beni conferiti in fondo patrimoniale) (Cass. **Sez. Un.**, n. 38670 del 2016).

11. Cosa disciplina l'art. 27 c.p.p.? (**Cap. 23, par. 1**)
12. Quali sono i termini per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia? Quali sanzioni comporta la violazione dei termini? (**Cap. 23, par. 2**)
13. Quali sono le ipotesi di perdita di efficacia delle misure cautelari personali? (**Cap. 24, par. 3**)
14. Illustrare le ragioni dell'istituto della decorrenza dei termini e cosa si intenda per «contestazione a catena» (**Cap. 24, par. 3, lett. G**)
15. In relazione ai mezzi di impugnazione delle misure cautelari personali, che differenza c'è tra riesame ed appello? (**Cap. 25, par. 1**)
16. Vi sono delle ipotesi in cui il mancato rispetto dei termini della procedura di riesame comporta la perdita di efficacia della misura? (**Cap. 25, par. 2**)
17. Cosa si intende per «giudicato» cautelare? (**Cap. 25, par. 5**)
18. Qual è la differenza tra sequestro conservativo e preventivo? (**Cap. 27, par. 2 e 3**)
19. Il sequestro preventivo può essere adottato dalla P.G.? (**Cap. 27, par. 3**)
20. È impugnabile il provvedimento di sequestro? (**Cap. 27, par. 4**)

«Spiegare le norme»

atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata. Consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che vi si assoggettano ed i frutti di essi

reintegrazione dell'altri patrimonio, depauperato in violazione di un'obbligazione (illecito contrattuale) o del generale principio del *neminem laedere* (illecito extracontrattuale). Ricomprende il danno emergente e il lucro cessante

320. Esecuzione sui beni sequestrati.

— 1. Il sequestro conservativo si converte in **pignoramento** quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al **risarcimento del danno** in favore della parte civile. La conversione non estingue il **privilegio** previsto dall'articolo 316 comma 1.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'**esecuzione forzata** sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

titolo di prelazione che la legge riconosce al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito. Costituisce la forma più frequente di garanzia dei crediti tributari

procedimento finalizzato a realizzare la coattiva soddisfazione di una pretesa creditoria accertata in un titolo esecutivo